



---

*Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile*  
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

## **DECRETO**

**n. 116 del 20.10.2020**

Approvazione schema accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241 del 1990 e dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 tra il Consorzio LaMMA e l'Università di Torino.

## L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LaMMA "Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile", avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (F.M.A.);
- Vista la L.R. n° . 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LaMMA;
- Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018
- Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n° . 108 del 20.06.2018 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare l'art. 15 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare le modalità di collaborazione finalizzate allo svolgimento di attività di interesse comune;
- l'art. 5, comma 6, del D. Lgs 50/2016 "Principi comuni in materia di esclusione di concessioni, appalti pubblici e accordi tra Enti e Amministrazioni Aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico";

Preso atto:

- che i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) n. 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: "Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione".

- che i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:

- l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
- alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
- le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;

- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
  - il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
- che le parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive;
  - che le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;

Richiamato:

- Il progetto GIAS, (Gis e Intelligenza Artificiale per la previsione, il rilevamento e la sorveglianza in tempo reale del mare al servizio della Sicurezza della navigazione transfrontaliera) co-finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliero Interreg Italia-Francia "Marittimo" 2014-2020, finalizzato all'aumento della sicurezza della navigazione nell'area transfrontaliera, e di cui il Consorzio LaMMA è partner come leader dell'attività riguardante la previsione dei rischi di difficile predicibilità per la navigazione nel Mar Mediterraneo Nord-Occidentale.
- Il Programma di Cooperazione Transfrontaliero Interreg Italia-Francia "Marittimo" 2014-2020 e in particolare il manuale di gestione e rendicontazione dei progetti,

Considerato:

- che la collaborazione tra LAMMA e Università di Torino è prevista all'interno del Piano di Riconversione del Progetto approvato dall'Autorità Unica di Gestione del Programma Italia-Francia Marittimo con l'atto Prot. AOOGR/ 250682 /F.45.30 comunicato al Capofila del progetto (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Liguria).
- che LaMMA e UNITO condividono l'interesse di implementare la ricerca sullo sviluppo di metodi e modelli per lo studio di processi non lineari per quanto riguarda le onde di superficie in mare aperto;

Rilevata la conseguente e comune volontà delle Parti, nel rispetto delle rispettive finalità e competenze, di sviluppare una specifica attività di collaborazione e cooperazione avente ad oggetto "Impatti dei cambiamenti climatici a scala regionale e misure per la resilienza e il contrasto";

Visto lo schema di accordo di collaborazione;

### **DECRETA**

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, lo schema di accordo di collaborazione da sottoscrivere con il L'Università degli Studi di Torino - Dipartimento Di Fisica, di seguito denominato UNITO - codice fiscale 80088230018 avente ad oggetto attività di ricerca per lo sviluppo di metodi e modelli per lo studio di processi non lineari per quanto riguarda le onde di superficie in mare aperto;
2. di dare atto che la decorrenza dell'accordo di cui al punto 1) prende avvio alla sottoscrizione dello stesso ed ha durata fino al 31/12/2022 salvo proroghe al progetto GIAS;

3. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.

L'Amministratore Unico  
Dott. Bernardo Gozzini

## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

**Art. 15 della Legge 241/90 e Art. 5 c. 6 del D.Lgs. 50/16**

**TRA**

**CONSORZIO LaMMA - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo  
sviluppo sostenibile**

**E**

**Dipartimento di Fisica – Università di Torino**

Il Consorzio “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA” - C. F. 94152640481, di seguito denominato Consorzio, con sede in Via Madonna del Piano n. 10 – 50019 Sesto Fiorentino (Firenze), rappresentato dal Dott. Bernardo Gozzini, nato a Firenze il 04.06.1959, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Unico del Consorzio nominato con decreto P.G.R.T n. 108 del 20.06.2018 autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio decreto n. del /06/2020, esecutivo a norma di legge;

**E**

Il Dipartimento di FISICA dell'Università degli Studi di Torino (nel prosieguo denominato semplicemente Dipartimento), con sede in Torino, in via Pietro Giuria 1, C.F.: 80088230018, rappresentato dal Direttore Prof Ermanno Vercellin nato a Torino (TO) il 16/08/1960, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio di Dipartimento del /11/2020 domiciliato per la carica presso la sede del medesimo

### **PREMESSO**

- Che il LaMMA svolge le attività indicate all'art. 4, comma 1, della legge n. 39 del 2009 e s.m.i. a supporto delle attività istituzionali dei propri Soci e ha tra i propri compiti istituzionali le attività inerenti l'oceanografia e la modellistica meteo-marina a diversi livelli spaziali e temporali per la migliore comprensione dei fenomeni meteorologici e meteomarini e dei cambiamenti in atto;
- Che il LAMMA è un Consorzio avente personalità giuridica di diritto pubblico, dipendente della Regione Toscana, il cui Socio di minoranza è rappresentato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Svolge attività, in raccordo con le competenti strutture degli enti consorziati e a supporto delle attività istituzionali dei medesimi,
- Che presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Torino si svolge, da anni, un'attività di ricerca e sviluppo nel campo dell'oceanografia fisica con particolare riferimento alla dinamica delle onde di superficie, alle onde estreme,
- gli Enti condividono obiettivi tecnico-scientifici in aree di ricerca e sviluppo che riguardano la conoscenza e lo sviluppo di metodi e modelli per lo studio di processi non lineari per quanto riguarda le onde di superficie in mare aperto; in passato hanno collaborato, tramite il proprio personale, all'elaborazione di proposte progettuali su questo tema;
- che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- che le Parti, coerentemente e nel rispetto delle rispettive finalità e competenze, intendono perseguire, in collaborazione, un'attività di studio di metodi e modelli per la previsione delle onde estreme in mare aperto.

### **RICHIAMATO**

- Il progetto GIAS, (Gis e Intelligenza Artificiale per la previsione, il rilevamento e la sorveglianza in tempo reale del mare al servizio della Sicurezza della navigazione transfrontaliera) co-finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliero Interreg Italia-Francia "Marittimo" 2014-2020, finalizzato all'aumento della sicurezza della navigazione nell'area transfrontaliera, e di cui il Consorzio LaMMA è partner come leader dell'attività riguardante la previsione dei rischi di difficile predicibilità per la navigazione nel Mar Mediterraneo Nord-Occidentale.
- Il Programma di Cooperazione Transfrontaliero Interreg Italia-Francia "Marittimo" 2014-2020 e in particolare il manuale di gestione e rendicontazione dei progetti,

### **CONSIDERATO**

- che il presente accordo soddisfa tutte le condizioni previste dall'art. 5, comma, 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità dei soggetti in premessa perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici di ciascuna;
- che la collaborazione tra LAMMA e Università di Torino è prevista all'interno del Piano di Riconversione del Progetto approvato dall'Autorità Unica di Gestione del Programma Italia-Francia Marittimo con l'atto Prot. AOOGR/ 250682 /F.45.30 comunicato al Capofila del progetto (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Liguria).

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

##### **Premesse ed allegati**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Cooperazione.

#### **Art. 2**

##### **Oggetto**

1. Oggetto della collaborazione è la realizzazione delle attività del progetto GIAS così come riportate nell'application form approvato dall'Autorità di Gestione Unica del Programma Italia-Francia Marittimo i cui dettagli sono riportati in allegato al presente accordo. La collaborazione quindi ha come principali finalità la realizzazione di attività previste all'interno del progetto, che ambiscono ad aumentare la capacità, sia della comunità di ricerca sia delle autorità regionali, subregionali e locali del Mediterraneo, di valutare e affrontare congiuntamente i rischi legati alla navigazione nelle acque del Mediterraneo Nord-Occidentale, di interesse transnazionale.
2. LaMMA e Università di Torino condivideranno le attività previste dalla componente di attuazione 1 del progetto, relativa ai rischi di difficile predicibilità per la navigazione con

particolare riferimento agli eventi marini estremi (task T1.1.3 “Procedura comune per la previsione di rischi naturali di difficile individuazione: componente marina).

### **Art. 3**

#### **Referenti dell'attività**

Quali Referenti ai fini della gestione e della verifica tecnico-scientifica delle attività previste nel presente Accordo, le Parti individuano:

- a) per il LaMMA il Dott. Carlo Brandini;
- b) per l'Università di Torino il Prof. Miguel Onorato.

### **Art. 4**

#### **Attività ed impegni reciproci**

1. L'Università di Torino si impegna a:

- Mettere a disposizione le proprie risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle attività congiunte;
- Rendicontare, entro il 15/09/2022, le spese sostenute per la realizzazione delle attività di cui al presente accordo seguendo le regole del programma Italia-Francia Marittimo.

2. Il LaMMA si impegna a:

- Mettere a disposizione le proprie risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle attività congiunte.
- A rimborsare all'Università di Torino quanto dovuto per i costi nella realizzazione delle attività previste. Il saldo del contributo verrà erogato solo al termine delle procedure di certificazione delle spese al LAMMA

### **Art. 5**

#### **Durata**

Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data di invio tramite PEC dell'accordo firmato digitalmente da entrambe le parti, ha durata fino al 31/12/2022. Esso non potrà essere prorogato tacitamente. Successivamente a tale data potrà essere sottoscritto un nuovo atto.

Il presente atto può essere soggetto a revisione su richiesta di una delle Parti ovvero in conseguenza di eventuali disposizioni legislative, convenzioni internazionali, regolamenti e direttive comunitarie che influiscano sull'attività del LaMMA e dell'Università di Torino.

### **Art. 6**

#### **Oneri finanziari e rimborso spese**

1. La realizzazione di quanto indicato nel presente Accordo prevede il rimborso delle spese sostenute dal Università di Torino per la realizzazione delle attività nella misura massima prevista nel budget approvato del progetto GIAS e pari a € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) esenti da IVA e comprensivi di ogni altro onere.
2. Il LaMMA si impegna a rimborsare all'Università di Torino, previa rendicontazione secondo le regole del programma Italia-Francia marittimo, delle spese sostenute per la realizzazione delle attività di cui al presente accordo;

3. Il suddetto rimborso avverrà mediante bonifico bancario a seguito della presentazione al LAMMA di nota apposita nota di debito;
4. Il LAMMA, su richiesta dell'Università di Torino, può erogare il 40% del contributo previsto a titolo di anticipo per l'avvio delle attività, il 30% del contributo previsto dopo il primo anno dall'inizio delle attività a seguito di presentazione della rendicontazione delle spese secondo quanto riportato al precedente punto 2.
5. Il saldo verrà erogato a conclusione delle attività, previa presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute e a seguito della certificazione delle spese da parte del certificatore di primo livello del progetto GIAS. Il valore finale rimborsato sarà equivalente al valore certificato dal suddetto certificatore di primo livello.

## **Art. 7**

### **Proprietà dei risultati**

Le Parti contraenti nelle relazioni di servizio si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni contemplate in materia di diritto d'autore: L. 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dalla L. 18 agosto 2000, n. 248 e dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68; R.D. 18 maggio 1942, n. 1369; D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518; D. Lgs. 26 maggio 1997, 154; D. Lgs. 6 maggio 1999, n. 169 e concernenti la tutela della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30). Le eventuali politiche di scambio dati verranno definite nel corso del piano di attività e in ogni caso, i dati non potranno essere ceduti a terzi salvo diversamente pattuito.

## **Art. 8**

### **Trattamento Dati personali**

Le parti, in ottemperanza delle norme di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D. Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e ss.mm.ii., delle rispettive normative e regolamentazioni regionali in materia di privacy, nonché uniformandosi al rispetto delle disposizioni regolamentari e ai pareri dell'Autorità di Garanzia preposta in materia ed in relazione alla tipologia di possibili trattamenti di dati effettuati, si impegnano a favorire lo scambio di informazioni attraverso modalità adeguate ed utili ad attendere con continuità, tempestività e completezza agli adempimenti di rispettiva competenza. Le parti rinviano ad appositi accordi di *data protection* l'individuazione e la regolamentazione dei ruoli GDPR.

Le Parti provvedono ognuno per quanto di competenza al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Si informa che ai fini della presente Convenzione,

- l'Università degli Studi di Torino - sede legale Via Verdi 8 10124 Torino è il Titolare del Trattamento, il cui rappresentante legale è il Magnifico Rettore pro tempore. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) - Capo IV Sezione 4 del Regolamento UE 2016/679 - è contattabile attraverso i seguenti recapiti: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di UniTo: [ateneo@pec.unito.it](mailto:ateneo@pec.unito.it) oppure e-mail: [rpd@unito.it](mailto:rpd@unito.it).
- il Consorzio LAMMA – sede legale Via Madonna del Piano 10 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) è titolare del Trattamento il cui rappresentante legale è l'Amministratore Unico Bernardo Gozzini. Il DPO è contattabile attraverso i seguenti recapiti: PEC [ammlamma@postacert.toscana.it](mailto:ammlamma@postacert.toscana.it) oppure via e-mail [dpo@lamma.toscana.it](mailto:dpo@lamma.toscana.it)

## **Art. 9**

### **Controversie**

Le parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente.

## **Art. 10**

### **Responsabilità e Sicurezza del personale**

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale utilizzato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Il personale che costituirà il gruppo di lavoro potrà riunirsi indifferentemente nei luoghi di lavoro delle Parti coinvolte, faranno fede le norme sulla sicurezza e le coperture assicurative in essere per il proprio personale. Considerata l'emergenza sanitaria in atto, dovuta al virus covid-19, le attività dovranno essere preventivamente autorizzate dai rispettivi Datori di Lavoro (o loro delegati) e dovranno essere effettuate nel pieno rispetto di quanto previsto dai Protocolli per la prevenzione e sicurezza del personale dipendente Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in Ateneo dell'Università di Torino — versione giugno 2020. e s.m.i.o di quanto più specifico da valutare caso per caso.

## **Art. 11**

### **Diritto di recesso**

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di interrompere la realizzazione del progetto di cui all'oggetto e di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi con PEC. In tal caso il recesso non ha effetto per le attività eseguite o in corso di esecuzione e il LaMMA si impegna a corrispondere all'Università di Torino l'intero importo delle spese già sostenute dall'Università

fino al momento dell'anticipata interruzione del rapporto.

## **Art. 12**

### **Spese contrattuali, di registrazione e di bollo**

1. La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti;
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. n. 131 del 26.4.1986, ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto a carico della Parte che ne fa richiesta;
3. L'imposta di bollo è dovuta sin dall'origine ed è a carico di entrambe le Parti;

4. L'Università di Torino provvederà all'assolvimento in modalità virtuale dell'imposta di bollo in base ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972 autorizzazione n° 112274 rilasciata in data 20 luglio 2018;
5. L'Università di Torino recupererà il 50% dell'imposta pagata mediante l'emissione di una nota di debito al LaMMA

### **Art. 13**

#### **Norme finali**

Il presente accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, si applicano le disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della L. 241/90.

per il Consorzio LAMMA

Dott. Bernardo Gozzini

Per Il Dipartimento di Fisica  
dell'Università di Torino

Il Direttore

Prof. Ermanno Vercellin

Il Responsabile Scientifico

Prof. Miguel Onorato

La Direttrice della Direzione  
Ricerca e Terza Missione

Dott.ssa Antonella Trombetta